



TRIBUNALE FEDERALE n. RGTF 23/25

All'udienza del 19 gennaio 2026, nelle persone dei Signori:

Dott. Giuseppe SEVERINI	Presidente	(collegato da remoto)
Avv. Angela INGHILLERI	Componente	(collegato da remoto)
Avv. Raffaella VIGNOTTO	Componente, relatore ed estensore	(collegato da remoto)

il Tribunale Federale ha reso la presente

DECISIONE

sul ricorso presentato il 16 dicembre dai sig.ri ALESSI Antonino e PIAZZESE Giovanni rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Piazza, ai sensi dell'art. 33, comma 7, del Regolamento di Giustizia Sportiva UITA, contro la delibera del 16 novembre 2025, registrata in data 19 novembre 2025, con cui l'Assemblea della Sezione TSN di Palermo aveva, ex art. 24 Cod. civ., escluso i ricorrenti dal sodalizio associativo.

FATTO

Il ricorso fa seguito ad una vicenda contrassegnata da un esposto alla Procura Federale di alcuni associati alla Sezione TSN di Palermo, tra cui i ricorrenti, in cui si rappresentava l'esistenza di una situazione interna conflittuale che vedeva gli esponenti variamente lesi nei loro diritti ad opera degli organi direttivi della Sezione, La vicenda è sfociata nella qui impugnata esclusione.

Con ordinanza 18 dicembre 2025 ex art. 42, comma 3, del Regolamento di Giustizia UITA il Tribunale Federale accoglieva la domanda cautela dei ricorrenti e sospendeva l'esecuzione dell'impugnata esclusione. Il 22 dicembre 2025 il Tribunale Federale dava seguito, in contraddittorio, all'audizione dei ricorrenti, ai sensi dello stesso art. 42, comma 3, anche ai fini della conferma o revoca della ordinanza.

Il 21 dicembre 2025 si costituiva la Sezione TSN di Palermo, tramite l'Avv. Gianluca Cirafici ed quale eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice sportivo perché: *"[...] il thema decidendum non attiene ad una questione relativa ad alcun tipo di contenzioso riconducibile ad attività sportiva né, tantomeno, a questioni disciplinate da questo ordinamento.[...] L'art. 24 del codice civile prevede espressamente che "l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione"*.

Il 22 dicembre 2025, depositava memoria la Procura Federale ed eccepiva: *"[...]sulla decadenza del Consiglio direttivo del TSN di Palermo e sul difetto di potere del consigliere Gelfo alla nomina dell'avvocato con conseguente difetto di ius postulanti[...]non avendosi notizia della ratifica da parte dell'Unione Italiana Tiro a Segno della nomina del consigliere Gelfo a rappresentante legale della stessa"; sul presunto difetto di giurisdizione [...] non è dunque vero che la questione sia di competenza del giudice civile, essendo la questione squisitamente sportiva (e persecutoria)"*.

Alla detta udienza del 22 dicembre 2025, il Presidente del Collegio sottolineava che le audizioni dei ricorrenti ALESSI Antonino e PIAZZESE Giovanni si inserivano nella fase cautelare pertanto le memorie depositate sarebbero state valutate nella fase di merito.



Per tali audizioni dei ricorrenti, collegati da remoto, erano presenti la Procura Federale rappresentata dal Procuratore Federale Avv. Fabio Pennisi, e da remoto l'Avv. Giuseppe Piazza, per conto dei ricorrenti, sig.ri ALESSI Antonino e PIAZZESE Giovanni, e l'Avv. Gianluca Cirafici.

Il Tribunale Federale dichiarava che il Collegio non aveva domande per i ricorrenti. Nessuna delle parti, Invitate dal Presidente, formulava domande ai Sigg. ALESSI e PIAZZESE.

Il Tribunale Federale, dopo breve riunione in camera di consiglio, richiamate le parti, confermava per le dominanti ragioni cautelari l'ordinanza del 18 dicembre 2025 e la sospensione dell'esclusione; rinviava al 19 gennaio 2026, per il merito come già statuito con l'ordinanza del 18 dicembre 2025.

Il 30 dicembre 2025, l'Avv. Gianluca Cirafici, depositava per mezzo PEC, una *"Istanza per la revoca dell'ordinanza di sospensione ex art. 42 del regolamento di Giustizia UITA"* ed eccepiva: *"[...] nel caso de quo, non si è realizzata e, pertanto, nessuna decadenza del Consiglio Direttivo si è realizzata.[...] la competenza a giudicare su vicende attinenti all'esclusione dell'associato dal sodalizio (e non su provvedimenti di sospensione o interdizione) appartiene in via esclusiva alla magistratura civile ordinaria in forza del richiamato art. 24 c.c., il quale statuisce espressamente che "l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione". La Giustizia Sportiva, nel caso che ci occupa, è sprovvista di potestà decisionale".* Concludeva pertanto di *"revocare l'ordinanza di sospensione cautelare resa da codesto Tribunale Federale in data 18 dicembre 2025, e confermata in data 22 dicembre 2025, con la quale si dispone la sospensione della delibera assembleare del 16 novembre 2025, per i motivi di cui in narrativa"*.

Il 14 gennaio 2026, la Procura Federale depositava memoria e reiterava quanto già dedotto nella memoria depositata in data 22 dicembre 2025 per l'accoglimento dell'impugnazione.

Il 14 gennaio 2026, l'Avv. Gianluca Cirafici, depositava per mezzo PEC una memoria difensiva e reiterava quanto dedotto nelle memorie 21 e 30 dicembre 2026 chiedendo *"la riunione del presente procedimento con il procedimento portante R.G.T.F. n. 22/2025, in modo che le due impugnazioni possano essere decise unitamente; ritenere e dichiarare il difetto di giurisdizione di codesto Tribunale Federale, per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità del ricorso che ha dato avvio al presente procedimento; in ulteriore via preliminare, revocare o in qualsiasi altra maniera porre nel nulla l'ordinanza di sospensione per i motivi di cui in narrativa nonché in istanza di sospensione, che qui si intendono interamente richiamati e trascritti; nel merito, rigettare il ricorso per le motivazioni di cui in narrativa"*.

Il 15 gennaio 2026 l'Avv. Giuseppe Piazza, per i ricorrenti, depositava una memoria difensiva e affermava che il Tribunale federale ha *"la giurisdizione a conoscere e giudicare la delibera dell'assemblea della Sezione del TSN impugnata, trattandosi, all'evidenza di un provvedimento avente natura sostanzialmente disciplinare.[...] Nel merito si ritiene che questa delibera assembleare: abbia violato lo statuto del Coni e i principi fondamentali del Coni abbia violato lo statuto e i regolamenti della UITA; sia contraria alla legge ordinaria"*.

All'udienza del 19 gennaio 2026 erano presenti in collegamento da remoto, tramite piattaforma TEAMS, la Procura Federale rappresentata dal Procuratore Federale Avv. Fabio Pennisi, l'Avv. Giuseppe Piazza per conto dei sig.ri ALESSI Antonino e PIAZZESE Giovanni non presenti, l'Avv. Gianluca Cirafici per conto della Sezione TSN di Palermo.

L'Avv. Giuseppe Piazza per conto dei ricorrenti sig.ri ALESSI Antonino e PIAZZESE Giuseppe si riportava a quanto già dedotto nel ricorso e nelle memorie depositate.

La Procura Federale si riportava a quanto già dedotto nelle memorie depositate.

L'Avv. Gianluca Cirafici per conto del TSN Palermo si riportava a quanto già dedotto nelle memorie depositate.



All'esito il Tribunale Federale, dopo essersi riunito in camera di consiglio, ha dato lettura del dispositivo di questa decisione, qui riportato.

MOTIVI

Il ricorso va dichiarato inammissibile. Il provvedimento di esclusione dalle Sezione TSN di Palermo, qui contestato, è stato emesso in espresso richiamo dell'art. 24 (*Recesso ed esclusione degli associati*) Cod. civ., in forza del cui terzo comma «*l'esclusione d'un associato [da una associazione] non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione*».

Tanto vale a qui dover rilevare che si verte – come correttamente eccepito dalla difesa della costituita Sezione TSN di Palermo – dell'asserita lesione di un diritto soggettivo, che è fatto giuridico costitutivo rilevante per l'ordinamento generale: pertanto l'inerte controversia esula dalla giurisdizione sportiva per essere di spettanza di quella dello Stato (cfr. Cass., I, 9 settembre 2004, n.18186; 16 settembre 2019, n. 22986; 4 settembre 2024, n. 17907).

La presente declaratoria di difetto di giurisdizione sportiva fa coerentemente cessare gli effetti dell'assunto provvedimento cautelare, che a tal fine va qui formalmente revocato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, per difetto di giurisdizione:

- 1) revoca la sospensione dell'impugnata esclusione;
- 2) dichiara inammissibile il ricorso dei ricorrenti **ALESSI ANTONINO e PIAZZESE Giovanni**

Deposito della motivazione entro giorni trenta

Si dispone che la Segreteria comunichi senza indugio la presente decisione e ne curi altresì la pubblicazione sul sito istituzionale della UITA, con immediata esecuzione.

Roma, 20 gennaio 2026

Dott. Giuseppe SEVERINI

Presidente

Avv. Angela Inghilleri

Componente

Avv. Raffaella VIGNOTTO

Componente relatore ed estensore